



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio Studi

Prot. n. 12080/C12a

Ancona, 24 luglio 2012

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

VISTO il Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, concernente le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Contratto Collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per gli anni 2006 – 2009, sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO l'Accordo Nazionale, di seguito denominato Accordo, stipulato in data 12 marzo 2009 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola, concernente l'attuazione dell'articolo 2, comma 3, della sequenza contrattuale (ex art 62 CCNL 2007) sottoscritta il 25 luglio 2008;

VISTE le graduatorie definitive formulate ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'Accordo, concernenti il personale con contratto a tempo indeterminato, appartenente ai profili professionali dell'area B della tabella C allegata al CCNL 29 novembre 2007, delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro - Urbino;

VISTI gli elenchi del personale che, per le province innanzi citate, ha frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 8 all'Accordo;

TENUTO CONTO del numero di posizioni economiche attribuibili a ciascuno dei profili professionali (Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico) della provincia, per effetto di quanto indicato nell'allegato 1 all'Accordo;

TENUTO CONTO, altresì, delle eventuali variazioni rispetto ai contingenti assegnati, conseguenti alla mobilità interprovinciale, in ingresso o in uscita, a favore dei soggetti risultanti utilmente inclusi nelle graduatorie definitive, di cui all'articolo 6, comma 3, dell'Accordo, nelle rispettive province di titolarità ovvero agli effetti della compensazione di disponibilità residue, per mancanza di aspiranti, tra i profili professionali della medesima provincia;

CONSIDERATO che alcune unità di personale beneficiario della seconda posizione economica sono state collocate a riposo a partire dall'anno 2011/2012, oppure hanno superato il concorso riservato per la mobilità professionale nel profilo superiore a quello di appartenenza;

RAVVISATA la necessità, ove reso possibile dalla graduatoria provinciale definitiva degli ammessi al corso, di effettuare le surroghe;

DECRETA

Art. 1 – Al personale in elenco, allegato al presente Decreto è attribuita, in applicazione dell'art. 3, comma 2, dell'accordo citato in premessa, la posizione economica di euro 1.800,00 a.l., da corrispondere in tredici mensilità.

Il beneficio economico della seconda posizione non è cumulabile con quello eventualmente in godimento per effetto della prima posizione prevista dall'art. 7 del CCNL 2005, ovvero dall'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio Studi

Art. 2 – La spesa grava sui capitoli n. 3822 (settore pre-scolastico), n. 3820 (settore scuola primaria), n. 3821 (settore scuola secondaria I grado) e n. 3813 (settore scuola secondaria di II grado) di previsioni del MIUR relativo all'esercizio finanziario in corso e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente Decreto è inviato alle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze per quanto di competenza;

Le Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze sono autorizzate a variare le relative partite di spesa fissa.

Sono fatti salvi eventuali conguagli a debito o a credito conseguenti a osservazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato.

Il presente Decreto a trattazione automatizzata è inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato.

Art. 3 – Avverso il presente decreto è esperibile impugnativa a norma dell'articolo 63 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni.

Art. 4 – Il presente provvedimento è soggetto a riscontri di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele Calascibetta

AF/Alessandra Di Emidio – Ufficio Studi

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di ANCONA

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione Loro Sedi

All' Ufficio III Sede

Ai Dirigenti delle scuole statali di ogni ordine e grado della regione Loro Sedi

Al Sito Internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

e, p.c. Alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola Loro Sedi